SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 giugno 1991, n. 188.

Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dai seguenti:

«I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonché a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;

c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera *a)*, l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.

Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 30 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30. — Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonché a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

a) *fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*

b) *aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;*

c) *emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.*

Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), *l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alle analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.*

Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2392):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 1° agosto 1990.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato l'8 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5221):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 21 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla X commissione il 6, 13 febbraio 1991; 5 marzo 1991 e approvato il 14 maggio 1991.

91G0228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1990.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 2.000 «tipo 1990».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 20 settembre 1990, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 2.000 «tipo 1990», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio «tipo 1973» emessa nel 1975 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 209056 del 27 settembre 1990, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 2.000 «tipo 1990»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 2.000 «tipo 1990» avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati.

Il biglietto da L. 2.000 «tipo 1990» è stampato su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille liminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 61 × 119.

La filigrana, a punto fisso, è situata nella parte sinistra del biglietto guardando il *recto* ed è costituita da una testina in chiaroscuro raffigurante l'effige di Guglielmo Marconi, tratta da una fotografia dello scienziato ripreso in età giovanile. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato in filigrana a linea chiara il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali.

Il biglietto è stampato interamente in offset, ad eccezione della numerazione che è tipografica.

Le matrici degli elementi figurativi del *recto* e del verso sono ricavate da originali incisi a mano, analoghi a quelli normalmente utilizzati per la stampa calcografica.

Il *recto* reca nella parte destra lo stesso ritratto di Guglielmo Marconi riprodotto in filigrana, stampato con colore marrone bruno su un fondino a righe di colore arancio. Al di sotto del ritratto è stampato il nome G. MARCONI. Il ritratto è contornato nei due lati da un motivo a linee curve concentriche scandite con passo variabile (simboleggianti il propagarsi di un'onda) e lungo la linea più esterna sono stampati i nomi del bozzettista (G. SAVINI INV.) e dell'incisore (G. CAPPONI INC.).

Alla sinistra del ritratto, in posizione centrale, sono stampati con colore marrone bruno i seguenti elementi:

nella parte superiore del biglietto la scritta LIRE DUEMILA, e nella zona immediatamente sottostante la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE;

nella parte mediana del biglietto, il contrassegno di Stato e un motivo a segmenti paralleli di forma quadrangolare che intende raffigurare un'antenna radio;

al di sotto del contrassegno di Stato, su duplice linea, le firme del Governatore e del Cassiere sormontate dalle relative diciture;

nella parte inferiore del biglietto la scritta BANCA D'ITALIA.

Nella parte superiore della zona del biglietto riservata alla filigrana è stampata la cifra 2000. Sotto la cifra suddetta è stampato un fondino che disegna una fascia

costituita da una sequenza di segmenti curvilinei, stampati con una intonazione cromatica che cambia dall'ocra al verde grigio.

Nella parte centrale del biglietto sono stampati con colori giallo ed ocra alcuni elementi di un piccolo rosone, i quali sono a registro con analoghi elementi stampati sul verso del biglietto e che, visti in trasparenza, forniscono l'immagine completa del rosone. Il rosone è inserito in un motivo costituito da elementi di forma ellissoidale e fa parte di una composizione grafica che viene completata da un fondino di linee che si dipartono dal rosone stesso con andamento radiale e sono stampate con colori blu e giallo.

Nella parte inferiore della zona riservata alla filigrana è stampato un fondino ad andamento orizzontale delineato da sagomature con profili curvilinei. Tale fondino è costituito da un movito a linee intrecciate stampate con colori il cui effetto risultante varia dall'ocra al verde ed infine al giallo.

Lateralmente alla zona riservata alla filigrana verso la parte centrale del biglietto sono stampate una serie di linee con colori alternati ocra e blu, disposte verticalmente con un andamento curvilineo.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata, con colore nero ed in due posizioni sulla stessa linea, la combinazione alfanumerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. I decreti ministeriali di creazione dello stesso sono rappresentati in codice da una delle lettere di detta combinazione di lettere e cifre.

Il *verso* reca, oltre al motivo di segmenti paralleli a forma quadrangolare ed al rosone presenti anche sul *recto*, tre elementi figurativi che si riferiscono all'attività di ricerca di Marconi ed alle scoperte scientifiche legate al suo nome: nella parte superiore del biglietto la nave «Elettra» e nella parte inferiore una serie di 4 tralicci di antenne radio e l'apparecchio telegrafico con il quale lo scienziato ha compiuto i suoi primi esperimenti di trasmissione di segnali.

Nella parte superiore del biglietto, in corrispondenza della zona riservata alla filigrana, è stampata la cifra 2000 e, nella parte inferiore della stessa zona, sono stampate su duplice linea le comminatorie penali LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

Lateralmente alla zona riservata alla filigrana, lungo il bordo del biglietto, sono stampati gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto.

Nella parte inferiore del biglietto in corrispondenza della zona centrale dello stesso è stampata la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA.

Tutti i summenzionati elementi del *verso* del biglietto, ad eccezione del rosone, stampato con colori giallo e grigio, e delle comminatorie, stampate con colore blu, sono impressi con colore marrone blu.

La stampa del *verso* del biglietto è completata da una composizione di fondini policromi, come di seguito descritto.

Dalla parte superiore della zona di sinistra del biglietto si diparte un motivo a fascia circolare stampato con colore rosso e blu, che idealmente delimita un ampio spazio con al centro la nave «Elettra». Nella zona al di sotto della nave è stampato con colori risaltanti, che vanno dal blu al giallo, un motivo a banda orizzontale che corre lungo tutta la banconota, interrompendosi solamente in corrispondenza della cifra che indica il valore.

La restante parte della composizione dei fondini è costituita da una serie di disegni diversi, formati da linee con andamento ad onda di tipo radiale con il centro idealmente situato in corrispondenza della nave «Elettra».

La composizione cromatica di tutto l'insieme dei fondini va dal viola al giallo-verde con sfumature di colore arancio scuro.

Art. 2.

Sul *recto* del biglietto di cui all'art. 1 sarà stampato — in offset ed in colore marrone bruno — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

91A2752

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24 e 27 aprile 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 26 e 27 aprile 1991: uffici del registro: atti giudiziari di Palermo; di Lercara Friddi, di Reggio Calabria e di Palmi, a causa della disinfestazione dei locali dei menzionali uffici;

in data 29 e 30 aprile 1991: ufficio del registro atti civili di Catania, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 3 e 4 maggio 1991: ufficio del registro di Misilmeri, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 4 maggio 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Siracusa, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 10 e 11 maggio 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Messina, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 24 E 27 APRILE 1991

Regione Sicilia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo.

IN DATA 26 E 27 APRILE 1991

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo;
ufficio del registro di Lercara Friddi.

Regione Calabria:
ufficio del registro di Reggio Calabria;
ufficio del registro di Palmi.

IN DATA 29 E 30 APRILE 1991

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti civili di Catania.

IN DATA 3 E 4 MAGGIO 1991

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Misilmeri.

IN DATA 4 MAGGIO 1991

Regione Sicilia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Siracusa.

IN DATA 10 E 11 MAGGIO 1991

Regione Sicilia:
conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2729

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 maggio 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1990, concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione a decisioni adottate in sede internazionale e comunitaria, nonché ad esigenze di interesse nazionale;

Determina:

1. Le modifiche ed integrazioni, specificate in allegato, all'elenco delle merci la cui esportazione e transito sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale, qualunque sia il Paese di destinazione (allegato 1) consistenti nell'inclusione di tre nuovi articoli (1518, 1602, 1701) e nelle modifiche dei seguenti articoli che vengono integralmente riprodotti: B03, MA04, MA07, MA11, MA17, MA24, 1361, 1485, 1564, 1566, 1568 e 1763.

2. Le modifiche all'allegato 2 contenente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione ministeriale in relazione al Paese di destinazione, consistenti nella eliminazione delle voci doganali 75.02 (nichel greggio) e 75.03.00 (cascami, rottami e avanzi di nichel).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO

IMPIANTI NUCLEARI

B03

"Reattori nucleari", cioè reattori in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta, ed apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego in reattori nucleari, comprendenti:

(a) contenitori in pressione, cioè contenitori metallici completi o elementi importanti prefabbricati, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo del "reattore nucleare" e in grado di sopportare la pressione di regime del fluido refrigerante primario, compresa la piastra superiore del contenitore in pressione del reattore
(b) apparecchiature per la manipolazione di elementi combustibili, comprese le macchine per il carico e lo scarico del combustibile del reattore
(c) barre di controllo, cioè barre appositamente progettate o preparate per la regolazione della velocità di reazione di "reattori nucleari", compresi gli elementi assorbenti di neutroni ed i sistemi di supporto o di sospensione ed i tubi guida per barre di comando
(d) controlli elettronici per il controllo del livello di potenza di "reattori nucleari" compresi i meccanismi di regolazione delle barre di comando del reattore e strumenti di misura e di rilevazione delle radiazioni per determinare il livello del flusso neutronico
(e) tubi resistenti alla pressione, cioè tubi appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario del "reattore nucleare", in grado di sopportare una pressione di esercizio maggiore di 50 bar (atmosfere)
(f) pompe per la circolazione del refrigerante, cioè pompe appositamente progettate o preparate per la circolazione del fluido refrigerante primario di "reattori nucleari"
(g) parti interne, appositamente progettate o preparate per il funzionamento di "reattori nucleari", in particolare strutture di supporto del nocciolo, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore
(h) scambiatori di calore
(i) generatori di vapore

MATERIALI DI ARMAMENTO

MA04#

Bombe, siluri, razzi e missili, come segue, e loro componenti appositamente progettati e loro "software appositamente progettato"

(a) bombe, siluri, granate (comprese le granate fumogene), candelotti fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, bombe incendiarie e cariche militari da demolizione, dispositivi ed accessori, razzi da segnalazione, cartucce e simulatori pirotecnici per impiego militare
(b)# apparati e dispositivi appositamente progettati o modificati per il maneggio, il controllo, l'accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il lancio, il puntamento, il dragaggio, il disinnesco, la detonazione o la rilevazione dei materiali elencati al precedente paragrafo (a)
(c) gelificatori per impiego militare, compresi i composti (octal) o miscele di questi composti (napalm), appositamente preparati allo scopo di realizzare prodotti che, associati a prodotti petroliferi, forniscano un combustibile incendiario di tipo gelificato utilizzato per bombe, proiettili, lanciafiamme e altri materiali di armamento.

NOTE#:

1.# Il paragrafo (a) del presente articolo sottopone ad autorizzazione anche i sistemi completi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda), loro sottosistemi e componenti, e gli "impianti di produzione" appositamente progettati per questi sistemi. (Vedere anche gli articoli MA10 e 1465).
2.# I sottosistemi e componenti appositamente progettati per i materiali di cui alla Nota 1. del presente articolo comprendono i materiali seguenti, e "impianti di produzione" ed "attrezzature di produzione" per i materiali elencati nei successivi paragrafi da (a) ad (h):
(a)# stadi individuali di vettori
(b)# veicoli di rientro e loro apparecchiature appositamente progettate come segue:
(1) scudi termici e loro componenti fabbricati in ceramica o materiali per l'asportazione del calore
(2) dissipatori di calore e loro componenti fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica
(3) apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro
(c)# corpi di contenimento dei motori a razzo
(d)# meccanismi di separazione di stadio
(e)# motori a razzo a propellente solido o liquido
(f)# apparecchiature di guida
(g)# sistemi per il controllo della spinta del vettore
(h)# dispositivi di sicurezza, di armamento, di innesco e di sparo per teste di guerra
(i)# sistemi di controllo di volo (compresi i telecomandi a filo) idraulici, meccanici, elettro-ottici, o elettromeccanici appositamente progettati o modificati per sistemi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda)
(j)# equipaggiamenti di controllo di assetto appositamente progettati o modificati per sistemi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda)
3.# Il paragrafo (b) del presente articolo sottopone ad autorizzazione anche i materiali seguenti:
(a)# sistemi di controllo per propellente liquido e loro componenti appositamente progettati per funzionare in ambienti con sollecitazioni di vibrazione di intensità superiore a 12 g di valore efficace e frequenze comprese tra 20 Hz e 2.000 Hz, e loro "impianti di produzione" appositamente progettati, comprese:
(1) le servovalvole progettate per portate di 24 litri al minuto o maggiori alla pressione di 250 bar ed aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite dal 90% o più di tantalio titanio o zirconio, o loro combinazioni, eccetto quando le superfici sono costituite da materiali contenenti più del 97% e meno del 99,7% di titanio
(2) le pompe (eccetto le pompe a vuoto), aventi le superfici di contatto con il fluido costituite da materiali contenenti il 90% o più di tantalio titanio o zirconio, o loro combinazioni, eccetto quando le superfici sono costituite da materiali contenenti più del 97% e meno del 99,7% di titanio
(b)# ugelli dei razzi dei missili tattici e le grafiti artificiali di grana fine che li costituiscono aventi tutte le caratteristiche seguenti:
(1) densità di massa di 1,79 o più (misurata a 293K)
(2) resistenza alla rottura dello 0,7% o più (misurata a 293K)
(3) coefficiente di dilatazione termica di 2,75 x 10^{-6} o meno per grado K (nella gamma da 293 a 1255K)
(c) apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, appositamente progettate per l'impiego militare ed in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida
(d) cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche
(e)# banchi di prova con capacità di maneggiare razzi a propellente solido o liquido con più di 20.000 libbre di spinta ed in grado di misurare le tre componenti di spinta
4.# Per la definizione di "impianti di produzione" e di "attrezzature di produzione" vedere l'articolo 1460.
5.# Il presente articolo sottopone ad autorizzazione la tecnologia di progettazione per l'integrazione dei dati di controllo di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del vo-

MA04# seg.

lo per ottimizzare la traiettoria del sistema a razzo.

MA07

Agenti tossicologici, gas lacrimogeni, relativi materiali, componenti, materiali e tecnologie, come segue, e loro "software appositamente progettato":

(a) agenti biologici, chimici o materiali radioattivi adatti a produrre in caso di guerra, effetti distruttivi su popolazioni, animali o raccolti
(b) apparecchiature appositamente progettate e destinate alla disseminazione dei materiali descritti al precedente paragrafo (a)
(c) apparecchiature appositamente progettate e destinate alla protezione dai materiali descritti al precedente paragrafo (a), alla loro rivelazione ed identificazione
(d) componenti appositamente progettati per i materiali descritti ai precedenti paragrafi (b) o (c).
(e) "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per la rivelazione e l'identificazione di agenti di guerra chimica descritti al precedente paragrafo (a) e per le colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione.
(f) "biocatalizzatori" per la decontaminazione e la degradazione di agenti di guerra chimica e loro sistemi biologici come segue:
  (1) "biocatalizzatori", appositamente progettati per la decontaminazione e la degradazione di agenti di guerra chimica descritti dal paragrafo (a) del presente articolo, risultanti da una selezione guidata in laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici
  (2) sistemi biologici, come segue: "vettori di espressione", virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione di "biocatalizzatori" sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (f)(1) del presente articolo
(g) tecnologia come segue:
  (1) tecnologia per lo sviluppo, produzione ed impiego di agenti tossici, componenti e materiali relativi descritti nei paragrafi da (a) a (d) del presente articolo e gas lacrimogeni
  (2) tecnologia per lo sviluppo, produzione ed impiego di "biopolimeri" e colture di cellule specifiche descritte al paragrafo (e) del presente articolo
  (3) tecnologia solo per l'incorporazione di "biocatalizzatori" sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (f)(1) del presente articolo in sostanze per vettori militari o materiali militari

NOTE:

1. Il paragrafo (a) del presente articolo sottopone ad autorizzazione anche le sostanze seguenti:

		CAS
(a)	tricloruro di fosforo	7719-12-2
(b)	cloruro di tionile	7719-09-7
(c)	3,3-dimetilbutan-2-olo (alcool pinacolilico)	464-07-3
(d)	fosfito di dimetile	868-85-9
(e)	fosfito di trimetile	121-45-9
(f)	N,N-Dimetilfosforammidato di dietile	2404-03-7
(g)	etilfosfonato di dietile	78-38-6
(h)	metilfosfonato di dimetile	756-79-6
(i)	difluoruro di etil-fosfonile	753-98-0
(j)	dicloruro di etil-fosfonile	1066-50-8
(k)	tiodiglicole	111-48-8
(l)	ossicloruro di fosforo	10025-87-3
(m)	difluoruro di metil-fosfonile (DF)	676-99-3
(n)	dicloruro di metil-fosfonile	676-97-1
(o)	3-idrossi-1-metilpiperidina	3554-74-3
(p)	cloruro di 2- diisopropile amminoetile	96-79-7
(q)	2- diisopropile-amminoetantiolo	5842-07-9
(r)	chinuclidin -3 olo	1619-34-7
(s)	fluoruro di potassio	7789-23-3
(t)	2-cloroetanolo	107-07-3
(u)	dimetilammina	124-40-3
(v)	cloruro di dimetilammonio	506-59-2
(w)	trietanolammina	102-71-6
(x)	o-etil-2-diisopropilamminoetilmetilfosfonito	57856-11-8

I materiali elencati nella presente Nota non rientrano nella categoria dei materiali di armamento sempreché si tratti di materiale per esclusivo uso civile (vedere articolo 1701)

2. Il paragrafo (c) del presente articolo comprende i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico e chimico
3. Il paragrafo (a) del presente articolo non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti:
   (a) cloruro di cianogeno
   (b) cianuro di idrogeno
   (c) cloro
   (d) cloruro di carbonile (fosgene)
   (e) difosgene (cloroformiato di triclorometile)
   (f) bromoacetato di etile
   (g) bromuro di xilile
   (h) bromuro di benzile
   (i) ioduro di benzile
   (j) bromoacetone
   (k) bromuro di cianogeno
   (l) bromometilchetone
   (m) cloroacetone
   (n) iodoacetato di etile
   (o) iodoacetone
   (p) cloropicrina
4. Il paragrafo (c) del presente articolo non sottopone ad autorizzazione:
   (a) i dosimetri personali per il controllo delle radiazioni
   (b) le maschere per la protezione contro specifici rischi industriali, quali fumi o polveri nelle miniere, cave e impianti chimici, o
   (c) maschere antigas progettate per impiego civile
5. La tecnologia e le colture di cellule elencate al paragrafo (e) del presente articolo sono specifiche e questo paragrafo non sottopone ad autorizzazione la tecnologia e le cellule destinate ad impieghi civili cioè nel settore agricolo, farmaceutico, medicale, zootecnico, ambientale e dell'industria alimentare.
6. La tecnologia ed i sistemi biologici elencati ai paragrafi (g)(3) ed (f)(2) del presente articolo sono specifici e questi paragrafi non sottopongono ad autorizzazione la tecnologia ed i sistemi biologici destinati ad impieghi civili cioè nel settore agricolo, farmaceutico, medicale, zootecnico, ambientale, del trattamento dei rifiuti e dell'industria alimentare.

MA11#

Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per impiego militare, loro componenti appositamente progettati e loro "software appositamente progettato".

NOTA#:

Il presente articolo comprende:

(a) le apparecchiature di disturbo e controdisturbo, compresi gli apparati di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM) (cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei od erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera, la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure)
(b) i sistemi o le apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il controllo dello spettro elettromagnetico per la informazione militare o la sicurezza, oppure per opporsi a tale controllo e sorveglianza
(c) apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori ed i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar
(d) apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature di sicurezza per i dati e apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura
(e) apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi ed apparecchiature per la gestione, pro-

duzione e distribuzione di chiavi

(f)# assiemi elettronici e loro componenti aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
- (1) supporti strutturali integrati, appositamente progettati
- (2) tecniche per la dissipazione del calore per conduzione
- (3) resistenti alle radiazioni
- (4) progettati per funzionare in modo affidabile nel breve termine a temperature superiori a 125°C

(g)# convertitori analogico/numerici ad ingresso elettrico, diversi dai contatori o misuratori di tensione numerici, progettati per funzionare in modo continuo da temperature inferiori a -45°C fino a quelle superiori a +55°C, modificati per impiego militare, aventi una delle caratteristiche seguenti:
- (1) tasso di conversione superiore a 200.000 conversioni complete al secondo alla precisione nominale
- (2) precisione superiore a 1/10.000 a fondo scala nella gamma di temperature specificate
- (3) cifra di merito di $1x10^8$ o superiore (ottenuta dal numero di conversioni complete al secondo diviso per la precisione)

(h)# microcircuiti convertitori analogico/numerici diversi dai contatori o misuratori di tensione numerici, progettati per funzionare in modo continuo da temperature inferiori a -45°C fino a quelle superiori a +55°C, modificati per impiego militare, aventi le due caratteristiche seguenti:
- (1) tempo di conversione massimo alla risoluzione massima inferiore a 20 microsecondi
- (2) non linearità nominale migliore dello 0,025% a fondo scala nella gamma specificata di temperature di funzionamento.

MA17#

Altre apparecchiature e materiali come segue, e loro componenti appositamente progettati e loro "software appositamente progettato":

(a) apparecchi autonomi per immersione e nuoto subacqueo, come segue:
- (1) apparecchi a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria)
- (2) componenti specializzati che consentono di convertire apparecchi a circuito aperto in apparecchi per impiego militare
- (3) pezzi esclusivamente progettati per impiego militare usati con le apparecchiature autonome per immersione e nuoto subacqueo

(b) silenziatori per armi da fuoco

(c) proiettori a comando elettrico e loro unità di comando, progettati per impiego militare

(d) materiale da costruzione realizzato secondo specifiche militari, appositamente progettato per essere aviotrasportato

(e)# materiali strutturali, accessori esterni, rivestimenti e trattamenti per la soppressione di emissioni acustiche, radar, infrarosse ed altre emissioni appositamente progettati per impiego militare e loro tecnologie

NOTA#: Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione anche i rivestimenti ottici, comprese le vernici, appositamente progettati o formulati per la riduzione della riflessione o della emissività ottica e loro tecnologie, con l'esclusione di quelli appositamente utilizzati per il controllo termico di satelliti.

(f) apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per l'impiego in zone di combattimento.

MA24#

"Software" come segue:

(a) "software" appositamente progettato per:
- (1) modellare,simulare o valutare sistemi d'arma militari
- (2) lo sviluppo, il controllo, la manutenzione o l'aggiornamento di "software" integrato in sistemi d'arma militari
- (3) modellare o simulare scenari operativi militari non sottoposti ad autorizzazione dell'articolo MA14
- (4) applicazioni di comando, comunicazioni, controllo ed informazione (C^3I)

(b) "software" destinato a determinare gli effetti di armi da guerra convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche.

NOTE#:

1.# Il presente articolo sottopone ad autorizzazione i sistemi di "software" per l'elaborazione di dati registrati per l'inseguimento di precisione dopo la missione di sistemi a razzo o di sistemi di aeromobili senza persone a bordo al fine di consentire la determinazione della posizione del veicolo.

2.# Il presente articolo sottopone ad autorizzazione il "software" appositamente realizzato o il "software" appositamente realizzato e relativi calcolatori analogici o ibridi (analogico/numerici) appositamente progettati, per modellare, simulare o per progettare l'integrazione di sistemi a razzo e di sistemi di aeromobili senza persone a bordo.

ATTREZZATURE GENERALI PER L'INDUSTRIA

1361#

Impianti ed apparecchiature di collaudo per la progettazione o lo sviluppo di aerei o di motori a turbina a gas aeronautici come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati e loro "software appositamente progettato"

(a)# gallerie a vento supersoniche (da Mach 1,4 a Mach 5), ipersoniche (da Mach 5 a Mach 15) ed iperveloci (oltre Mach 15), con l'esclusione delle gallerie a vento appositamente progettate per scopi didattici ed aventi dimensioni del vano (misurato internamente) inferiore a 25 cm
Nota Tecnica: Per dimensione del vano si intende il diametro del cerchio, o il lato del quadrato od il lato maggiore del rettangolo che costituiscono le forme possibili della sezione di prova.

(b) dispositivi per la simulazione delle condizioni di flusso a Mach 5 e superiore, indipendentemente dal numero di Mach al quale i dispositivi funzionano, comprese le gallerie ad impulso termico, le gallerie ad arco per plasma, tubi e gallerie per prova di shock, gallerie a gas e cannoni a gas leggero

(c) gallerie a vento e dispositivi diversi da quelli con vani bidimensionali aventi capacità esclusive per simulare il flusso con numeri di Reynolds superiori a 25×10^6 alle velocità transoniche

(d) sistemi di controllo automatizzati, strumentazione (compresi i "sensori") ed apparecchiature automatizzate di acquisizione dati, appositamente progettati per l'impiego con gallerie a vento e dispositivi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a), (b) o (c) del presente articolo.

(e) modelli di aerei, di elicotteri, di profili aerodinamici, di veicoli spaziali, di lanciatori spaziali, di razzi o di veicoli ad effetto di superficie sottoposti ad autorizzazione, appositamente progettati per l'impiego in gallerie a vento o con i dispositivi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (b) o (c) del presente articolo
Nota Tecnica: Per modelli appositamente progettati, si intendono i modelli provvisti di "sensori" e mezzi di trasmissione dati dai "sensori" al sistema di acquisizione dati o equipaggiati con dispositivi che consentano l'utilizzazione di "sensori" senza intrusione (cioè senza connessione diretta con il modello o non situati nel flusso adiacente al modello).

(f) simulatori di interferenze elettromagnetiche e di impulsi elettromagnetici (EMI/EMP) appositamente progettati

(g) impianti ed apparecchiature di collaudo appositamente progettati per lo sviluppo di motori a turbina a gas aeronautici e di componenti, come segue:
- (1) impianti di collaudo speciali in grado di applicare carichi di volo dinamici, di misurare le prestazioni o di simulare le condizioni di funzionamento nominali per gli assiemi rotanti o per i motori aeronautici
- (2) impianti di collaudo, montaggi di collaudo e simulatori destinati a misurare le prestazioni del sistema di combustione e della via di scarico dei gas caldi, il trasferimento di calore e la vita degli assiemi statici e dei componenti statici di motori aeronautici
- (3) montaggi ed apparecchiature di collaudo appositamente progettati o motori a turbina a gas modificati ed utilizzati per lo sviluppo di sistemi di scarico interno (dispositivi di tenuta per lo scarico del gas, dispositivi di tenuta aria-olio e campi di scarico nelle cavità dei dischi) dei motori a turbina a gas aeronautici.

MATERIALI AVIONICI E NAVALI

1485#

Sistemi di navigazione inerziale, apparecchiature inerziali, giroscopi ed accelerometri e loro "software appositamente progettato", come segue, e loro componenti appositamente progettati:

(Vedere anche gli articoli 1385 e 1465).

(a) *bussole giroscopiche che consentono di determinare e di trasmettere i dati di assetto della nave (rollio e beccheggio) in aggiunta ai dati relativi alla rotta della nave*

(b)# "sistemi di strumenti numerici integrati per la navigazione aerea" comprendenti stabilizzatori giroscopici o sistemi numerici di controllo automatico del volo per aerei e loro "software appositamente progettato" per la loro integrazione, eccetto:
- (1) i sistemi di strumenti per la navigazione aerea integrati esclusivamente per la navigazione e gli avvicinamenti ILS, VOR o MLS, o
- (2) i sistemi di strumenti integrati per la navigazione aerea che:
  - (A) siano stati in uso normale civile per più di due anni, e
  - (B) siano materiali standard per "aerei civili" ed "elicotteri civili"

NOTA#: Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione anche i sistemi di strumenti integrati per la navigazione aerea comprendenti stabilizzatori giroscopici o piloti automatici e loro "software" di integrazione, appositamente progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi completi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda e nei sistemi completi di aerei senza persone a bordo (inclusi i sistemi di missili di crociera, aerei bersaglio e ricognitori telecomandati).

(c)# bussole giroastrali ed altri dispositivi che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti

(d) stabilizzatori giroscopici utilizzati per scopi diversi dal comando di aerei, eccetto:
- (1) i tipi per la stabilizzazione completa di navi di superficie, o
- (2) *i tipi in uso normale civile da più di due anni*

(e) piloti automatici utilizzati per scopi diversi dal comando di aerei e "software appositamente progettato" per l'integrazione di detti materiali, con l'esclusione dei tipi navali per unità di superficie
(Per i piloti automatici per veicoli subacquei vedere l'articolo 1417)

(f)# accelerometri, progettati per sistemi di guida di navigazione inerziale o per sistemi di guida di ogni tipo, aventi una delle due caratteristiche seguenti:
- (1) soglia di 0,005 g o meno, o
- (2) non linearità inferiore allo 0,25% del valore di uscita a fondo scala

(g)# giroscopi con tasso nominale di deriva direzionale libera (precessione libera nominale) minore di 0,5 gradi (1 sigma o valore efficace) all'ora nelle condizioni di 1 g

(h)# accelerometri ad uscita continua che utilizzano tecniche di "asservimento" o "di equilibratura di forza" e giroscopi di ambedue i tipi progettati per funzionare a livelli di accelerazione superiori a 100 g

(i)# apparecchiature inerziali od altre apparecchiature che impiegano gli accelerometri sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi (f) o (h) o giroscopi sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi (g) o (h), sistemi che incorporano tali apparecchiature e loro "software appositamente progettato" per la loro integrazione

(j)# apparecchiature di collaudo, di calibrazione e di allineamento appositamente progettate per i materiali sottoposti ad autorizzazione da uno qualsiasi dei paragrafi del presente articolo

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

1518#

Apparecchiature di telemisure e di telecomando atte alla guida di veicoli aerei senza pilota o di sistemi a razzo e loro apparecchiature di terra e

di supporto.

NOTA: Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere utilizzate per il comando a distanza di giocattoli, quali modelli in scala di aerei o di navi, aventi intensità di campo elettrico non superiore a 200 microvolt/metro ad una distanza di 500 metri.

1564#

Circuiti integrati, loro contenitori, "assiemi", "moduli" e "substrati", come segue:

NOTE:

1. Gli "assiemi", "moduli", circuiti integrati e "substrati", appositamente progettati per altre apparecchiature od aventi le stesse caratteristiche funzionali di altre apparecchiature, sono soggetti alle condizioni di esportabilità di quest'ultime apparecchiature.
   N.B.: I circuiti integrati descritti nei paragrafi da (a)(3) fino a (a)(12) del presente articolo, non sono considerati appositamente progettati e pertanto la loro condizione di esportabilità è determinata dal presente articolo.
2. Il presente articolo sottopone ad autorizzazione anche i "moduli" che hanno prestazioni e funzioni equivalenti a quelle dei circuiti integrati sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (a).
3. I circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:
   - "circuiti integrati monolitici"
   - "circuiti integrati ibridi", compresi i "circuiti integrati multipiastrina"
   - "circuiti integrati a film", compresi i circuiti integrati silicio-zaffiro o equivalenti
   - "circuiti integrati ottici"

(a)# circuiti integrati come segue:

(1) progettati o previsti per resistere alle radiazioni

(2) previsti per funzionare a temperatura ambiente inferiore a 219 K (-54° C) o superiore a 397 K (+124° C)

NOTA: I limiti di temperatura sopra riportati non si applicano ai circuiti integrati amplificatori audio o regolatori di tensione, ai circuiti integrati per protesi medicali elettroniche o circuiti integrati per l'elettronica dei motori di automobili e di treni.

(3) microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e microcircuiti microcontrollori al silicio aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

(A) ampiezza del bus esterno dati superiore a 16 bit o unità logica aritmetica con ampiezza di accesso superiore a 32 bit

(B) frequenza massima di orologio superiore a 20 MHz, o

(C) memoria di lettura/scrittura (RAM) su piastrina superiore a 512 byte

Nota Tecnica: I "microcircuiti microprocessori" comprendono i Processori di Segnali Numerici (DSP) e le Unità Processori in Virgola Mobile (FPU).

NOTA: Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione i "microcircuiti microcalcolatori" al silicio con lunghezza di parola di operando (dati) di 8 bit o inferiore.

(4) circuiti integrati periferici al silicio appositamente progettati a supporto dei circuiti integrati sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (a)(3) del presente articolo

(5) circuiti integrati di memoria al silicio, come segue:

(Per i circuiti integrati non riprogrammabili, memorie di sola lettura (ROM) o preprogrammate, contenenti:

- "software", vedere l'articolo 1566 'software appositamente progettato", vedere l'articolo pertinente della Tabella
- dati tecnici, vedere l'articolo pertinente della Tabella o della Nota Generale sulla tecnologia)

(A) memorie programmabili di sola lettura (PROM) (collegamento fusibile o per rottura a valanga) di capacità superiore a 128 kbit per contenitore

NOTA: Le PROM programmate dal fornitore sono trattate come ROM.

(B) memorie programmabili di sola lettura cancellabili elettricamente (EEPROM) o memorie di sola lettura alterabili elettricamente (EAROM), con capacità superiore a 64 kbit per contenitore

(C) memorie programmabili di sola lettura cancellabili con radiazioni ultraviolette (UV-EPROM) con capacità superiore a 256 kbit per contenitore

NOTA: Le memorie di sola lettura non programmabili di tipo programmabile una sola volta che usano la stessa tecnologia delle memorie UV-EPROM per le loro piastrine a semiconduttore, ma prive della finestra ottica per l'irradiazione ultravioletta, sono sottoposte ad autorizzazione dal presente paragrafo.

(D) memorie dinamiche ad accesso casuale (DRAM) con capacità superiore ad uno dei limiti seguenti:

(a) 1 Mbit per contenitore, o

(b) 256 kbit per contenitore se il tempo di accesso massimo è inferiore a 80 ns

NOTA: Per le memorie dinamiche non previste per funzionare con temperature ambiente inferiore a -20°C o superiore a +75°C, il limite del tempo di accesso massimo è di 60 ns.

(E) memorie statiche ad accesso casuale (SRAM) con capacità superiore ad uno dei limiti seguenti:

(a) 256 kbit per contenitore, o

(b) 64 kbit per contenitore se il tempo di accesso massimo e inferiore a 80 ns

(6)# circuiti integrati convertitori come segue:

(A) convertitori analogico-numerici aventi una delle caratteristiche seguenti:

(a) risoluzione di 12 bit con tempo di conversione inferiore a 500 ns, o

(b) risoluzione superiore a 12 bit con tempo di conversione inferiore a 5 microsecondi

NOTA: Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione i convertitori analogico-numerici progettati per voltmetri numerici non sottoposti ad autorizzazione dall'articolo 1529.

N.B.#: Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione i microcircuiti convertitori analogico/numerici, diversi dai contatori o misuratori di tensione numerici, progettati per funzionare in modo continuo da temperature inferiori a -45°C fino a quelle superiori a +55°C, progettati per soddisfare requisiti militari per apparecchiature rinforzate o progettati per resistere alle radiazioni, aventi le due caratteristiche seguenti:

(1) tempo di conversione massimo alla risoluzione massima inferiore a 20 microsecondi

(2) non linearità nominale migliore dello 0,025% a fondo scala nella gamma specificata di temperature di funzionamento

(B) convertitori numerico-analogici aventi una delle caratteristiche seguenti:

(a) risoluzione fino a 12 bit con "tempo di assestamento" massimo alla linearità nominale inferiore a:

(1) 500 ns per convertitori con uscita in tensione, o

(2) 25 ns per convertitori con uscita in corrente, o

(b) risoluzione superiore a 12 bit con "tempo di assestamento" massimo alla linearità nominale inferiore a:

(1) 3 microsecondi per convertitori con uscita in tensione, o

(2) 1 microsecondo per convertitori con uscita in corrente

(7) "circuiti integrati ottici" aventi una delle caratteristiche seguenti:

(A) contenenti più di 2.048 elementi

1564# seg.

(B) aventi sensibilità di picco ad una lunghezza d'onda più lunga di 1.200 nm o più corta di 190 nm

(C) aventi la sensibilità di picco ad una lunghezza d'onda più corta di 300 nm ed efficienza inferiore a 0,1% rispetto alla risposta di picco a lunghezze d'onda più lunghe di 400 nm

(D) aventi "costante di tempo" di risposta di 95 nm o inferiore misurata alla temperatura di funzionamento per la quale la "costante di tempo" raggiunge il suo minimo, o

NOTA: Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione i "circuiti integrati ottici" non "qualificati per usi spaziali" ed aventi le due caratteristiche seguenti:

(1) "costante di tempo" di risposta di 0,5 ns o superiore, e

(2) sensibilità di picco ad una lunghezza d'onda non più lunga di 1.050 nm o più corta di 300 nm

(E) contenenti "laser" a semiconduttore sottoposti ad autorizzazione dall'articolo 1522

(8) circuiti integrati di campionamento-mantenimento con tempo di acquisizione inferiore a 500 ns

(9) insiemi di porte (gate arrays) programmabili al silicio, *non programmate, o insiemi logici (logic arrays) aventi* le due caratteristiche seguenti:

(a) più di 28 terminali, e

(b) conteggio di porta equivalente superiore a 200 per contenitore

(10) circuiti integrati per logica indistinta (fuzzy) o reti neurali

(11) circuiti integrati progettati per le funzioni di Rete Numerica per l'Integrazione dei Servizi (ISDN)

Nota Tecnica: Ai fini del presente paragrafo per 'progettato' si intende un circuito integrato fabbricato allo scopo specifico di realizzare funzioni per ISDN.

(Per i circuiti integrati che realizzano funzioni per ISDN ma appositamente progettati per apparecchiature descritte in altri articoli, vedere l'articolo pertinente).

(12) fette semilavorate

NOTA: La condizione di esportabilità delle fette semilavorate con un *tracciato definito, nel quale* siano state determinate le funzioni, deve essere valutato in conformità ai parametri del paragrafo (a) del presente articolo.

(13) circuiti integrati diversi da quelli descritti nei paragrafi da (a)(1) a (a)(12) del presente articolo aventi una delle caratteristiche seguenti:

(A) basati su un qualsiasi composto semiconduttore

NOTA: Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione circuiti integrati a composto semiconduttore progettati e, limitati per progettazio*ne circuitale*, all'impiego in una delle applicazioni seguenti:

(1) apparecchiature civili audio, radio o televisive funzionanti al di sotto di 1 GHz, o

(2) telefoni mobili ed apparecchiature telefoniche senza filo, funzionanti al di sotto di 1 GHz

(B) circuiti integrati a segnale miscelato (combinazione di funzioni analogiche e digitali) con possibilità di funzionamento oltre 1,2 GHz od aventi "ritardo di propagazione della porta di base" tipico inferiore a 1 ns

(C) circuiti integrati numerici (logici) con "ritardo di propagazione della porta di base" inferiore a 1 ns, o

NOTA: Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione i circuiti integrati numerici (logici) al silicio con 28 terminali o meno

(D) aventi più di 128 terminali

(b) contenitori ceramici di circuiti integrati progettati per configurazioni a reti, a griglia di terminali o di contatti, con supporto senza uscite o a montaggio di superficie, ermeticamente sigillati aventi una delle caratteristiche seguenti:

(1) passo dei terminali, dei contatti o dei fili inferiore a 1,25 mm, o

(2) più di 68 terminali

(c) "substrati" ceramici aventi più di tre strati di interconnessione non includendo il piano di massa.

NOTE:

1. Nessuna delle disposizioni del presente articolo autorizza l'esportazione di tecnologia per la progettazione, sviluppo o trattamento di fette o piastrine per qualsiasi tipo di circuito integrato sottoposto ad autorizzazione, indipendentemente dalle clausole di esclusione per taluni dispositivi previste dalla Nota di intestazione del presente articolo. Questa limitazione si applica anche alla tecnologia incorporata nelle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dall'articolo 1355 e al loro impiego.

2. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione i circuiti integrati descritti nei paragrafi (a)(9) o (a)(13), o i microcircuiti microcontrollori o i "microcircuiti microcalcolatori" descritti nel paragrafo (a)(3) del presente articolo, a condizione che:

(a) non siano dotati di "microprogrammabilità accessibile all'utente"

(b) siano destinati ad applicazioni civili identificabili e limitati sostanzialmente a quell'applicazione

(c) il progetto o il "programma" sia originato o dal "fabbri*cante" o da questo di concerto con l'utilizzatore del cir*cuito integrato

(d) il "fabbricante" abbia determinato che il progetto o il "programma" sia definito all'atto della fabbricazione, e

(e) il "fabbricante" abbia determinato che il progetto, le funzioni di base e la prestazione del circuito integrato siano esclusive per l'uso finale civile previsto.

N.B.: La presente Nota sottopone ad autorizzazione i circuiti integrati che pur rientrando nelle condizioni in essa contenute risultino però componenti appositamente progettati per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione.

3. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione i circuiti integrati al silicio a condizione che:

(a) non siano dotati di "microprogrammabilità accessibile all'utente"

(b) il progetto o il "programma" sia originato o dal "fabbri*cante" o da questo di concerto con l'utilizzatore del cir*cuito integrato

(c) il "fabbricante" abbia determinato che il progetto o il "programma" sia definito all'atto della fabbricazione

(d) il "fabbricante" abbia determinato che il progetto, le funzioni di base e la prestazione del circuito integrato siano esclusive per l'uso finale civile previsto, e

(e) siano progettati o programmati dal "fabbricante" solo per una delle applicazioni seguenti:

(1) elettronica per l'automobile (cioè lo svago, strumentazione, sicurezza, comfort, funzionamento o inquinamento)

(2) elettronica domestica (cioè apparecchiature audio e video, applicazioni, sicurezza, didattica, comfort, giocattoli telecomandati o passatempi)

(3) applicazioni per orologeria (orologi o sveglie)

(4) comunicazioni personali fino a 150 MHz, comprese le comunicazioni dei radio amatori e le intercomunicazioni

(5) apparati da ripresa non sottoposti ad autorizzazione comprese le cineprese con l'esclusione dei microcircuiti per l'immagine

(6) protesi elettroniche medicali (cioè stimolatori cardiaci, apparecchi acustici), o

(7) apparecchi telefonici, per utenza civile, non dotati di funzioni ISDN nè di capacità crittografiche

N.B.: I circuiti integrati appositamente progettati per la telefonia mobile (radio) con l'impiego di sintetizzatori di frequenza sono componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione dall'articolo 1531.

1566#

Software" e sua tecnologia, come segue:

NOTA:
Le condizioni di esportabilità del "software appositamente progettato" per l'utilizzo di apparecchiature descritte in altri articoli della Tabella (ad eccezione dell'articolo 1565) sono contenute negli articoli pertinenti; le condizioni di esportabilità del "software" relativo alle apparecchiature descritte nell'articolo 1565 sono contenute nel presente articolo.

(a) "software", a qualsiasi categoria appartenga, come segue:
(1) "software" progettato o modificato per qualsiasi calcolatore che faccia parte di una serie di calcolatori progettata e prodotta in un paese terzo, con l'esclusione del "software applicativo" progettato e limitato a quanto segue:
(A) contabilità, tenuta del libro mastro, gestione di magazzino, paghe, gestione crediti, tenuta dei contributi del personale, calcolo dei salari, o fatturazione
(B) elaborazione di dati e di testi come selezione o fusione, edizione di testi, selezione di dati o trattamento di testi
(C) estrazione di dati da archivi esistenti per produrre situazioni o per consultazione in previsione delle funzioni definite ai punti (A) o (B) del presente paragrafo, o
(D) trattamento non in "tempo reale" di dati da rilevatori di inquinamento situati in luoghi fissi o in veicoli civili ai fini del controllo civile dell'ambiente
(2) "software" progettato o modificato per la progettazione, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dalla Tabella
(3) "software" progettato o modificato per:
(A) "calcolatori ibridi" sottoposti ad autorizzazione
(B) una o più funzioni definite all'articolo 1565, paragrafo (h)(1)(A)(a) fino a (m) o per "calcolatori numerici" o "materiali collegati" progettati o modificati in previsione di tali funzioni
NOTE:
Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione:
(a) il "software appositamente progettato" ed in forma eseguibile dalla macchina, per "calcolatori numerici" e loro "materiali collegati" non sottoposti ad autorizzazione dalle Note 1 o 2 dell'intestazione del paragrafo (h) dell'articolo 1565
(b) il "software" per le apparecchiature descritte nell'articolo 1565 (h)(1)(A)(c) o (m) con l'eccezione del software per:
(1) le funzioni di "trattamento di flussi multipli di dati" o per la ripartizione del carico di trattamento, o
(2) per le funzioni di "datagramma" o per la "selezione rapida" come definite nel livello III del CCITT X.25 o equivalente
(4) "software" per la progettazione, fabbricazione, verifica o collaudo, assistiti da calcolatore, di prodotti sottoposti ad autorizzazione
(5) "software" progettato o modificato per fornire sicurezza garantita a molti livelli o isolamento garantito dell'utente, applicabile a materiali governativi classificati o ad applicazioni classificate che necessitano di un livello equivalente di sicurezza, o "software" per garantire tale "software"
(6) "software" appositamente concepito per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) di figure tracciate su substrati, avente una qualsiasi delle funzioni seguenti:
(A) trasformazione automatica di descrizioni funzionali in tracciati
(B) simulazione delle prestazioni dello schema circuitale
(C) generazione automatica di liste di collaudi sequenziali (cioè vettori di collaudo) per "substrati" aventi più di due strati di interconnessione (compreso il piano di massa), o
N.B.: Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione la generazione automatica di liste di collaudi sequenziali per il collaudo di continuità dei "substrati"
(D) posizionamento o istradamento automatico progettato per effettuare l'adattamento di impedenza o l'analisi e l'adattamento della diafonia
(7) "software" appositamente concepito per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) di dispositivi semiconduttori o di circuiti integrati, aventi una qualsiasi delle funzioni seguenti:
(A) trasformazione automatica di schemi di principio, di descrizioni elementari e funzionali o di schemi logici in schemi fisici
(B) elementi di base per la verifica dei circuiti
(C) istradamento automatico per lo schema fisico
(D) posizionamento automatico per lo schema fisico
(E) generazione automatica di vettori di collaudo
(F) simulazione di circuiti fisicamente schematizzati

(b)# "software" che rientri nelle categorie seguenti:
(1) "sistemi di sviluppo" come segue:
(A) "sistemi di sviluppo" che impieghino un "linguaggio evoluto" e progettati per "programmi" o "basi di dati" o contenenti "programmi" o "basi di dati" specializzati per lo sviluppo o la produzione di:
(a) "software appositamente progettato" sottoposto ad autorizzazione da altri articoli della Tabella, o
(b) "software" sottoposto ad autorizzazione dai paragrafi (a)(2), o (a)(3) del presente articolo, compreso qualsiasi sottoassieme progettato o modificato per essere utilizzato come parte di tale "sistema di sviluppo"
(B) "sistemi di sviluppo" che impieghino un "linguaggio evoluto" progettati o contenenti gli strumenti "software" e le "basi di dati" per lo sviluppo o la produzione di "software", o di qualsiasi sottoassieme progettato o modificato per essere utilizzato come parte di uno dei "sistemi di sviluppo" seguenti o equivalenti:
(a) ambiente di supporto di programmazione ADA (APSE)
(b) tutti i sottoassiemi di APSE come segue:
(1) nucleo APSE
(2) minimo APSE
(3) compilatori ADA appositamente progettati come sottoassiemi integrati di APSE, o
(4) qualsiasi altro sottoassieme di APSE
(c) tutti gli assiemi superiori di APSE, o
(d) tutti i derivati di APSE
(2) "sistemi di programmazione" come segue:
(A) compilatori "incrociati" e assemblatori "incrociati"
NOTA: Per quanto concerne i compilatori "incrociati" o gli assemblatori "incrociati" che devono essere utilizzati con i sistemi o gli strumenti di sviluppo per microprocessori o microcalcolatori descritti all'articolo 1529, vedere detto articolo.
(B) compilatori o interpreti progettati o modificati per far parte di un "sistema di sviluppo" sottoposto ad autorizzazione dal paragrafo (b)(1) del presente articolo
(C) disassemblatori, decompilatori o altro "software" per la traduzione di "programmi" in linguaggio oggetto o in linguaggio assemblatore o in linguaggio di più alto livello, ad eccezione del "software applicativo" di semplice ricerca di errori, come mappatura, tracciamento, punto di controllo /ripresa, punto di arresto, scaricamento e visualizzazione del contenuto della memoria o del suo equivalente in linguaggio assemblatore
(3) "sistemi di diagnostica" o "sistemi di manutenzione" progettati o modificati per far parte di un "sistema di

1566# seg.

sviluppo" sottoposto ad autorizzazione dal paragrafo (b)(1) del presente articolo

(4) "sistemi operativi" come segue:

(A) "sistemi operativi" progettati o modificati per "calcolatori numerici" o "materiali collegati" che superino i limiti seguenti:

(a) combinazioni unità centrale di trattamento - "memoria centrale":

(1) "velocità di trattamento dati totale" - 1.000 Mbit/sec.

(2) "capacità totale collegata" della "memoria centrale" - 128 Mbyte

(b) combinazioni unità di controllo ingresso /uscita - unità a disco magnetico:

(1) "capacità netta" totale collegata - 12 Gbyte

(2) "tasso di trasferimento binario massimo" di ogni unità a disco - 25 Mbit/sec.

(B) "sistemi operativi" che assicurano un trattamento transazionale di dati in linea che permetta il teletrattamento e l'"aggiornamento in linea" integrati delle "basi di dati"

(5)# *"software applicativo" come segue:*

(A) "software" per applicazioni crittografiche o crittoanalitiche

(B) "software" di intelligenza artificiale, compreso il "software" generalmente classificato come sistemi esperti che permetta a un "calcolatore numerico" di soddisfare a funzioni che sono normalmente oggetto di percezione, di ragionamento o di conoscenze umane

(C) "sistemi di gestione di basi di dati" progettati per il trattamento di "basi di dati distribuite":

(a) per la "tolleranza ai guasti", tramite tecniche quali il mantenimento di "basi di dati" duplicate, o

(b) *per l'integrazione di dati, in un solo sito,* provenienti da "basi di dati" distanti indipendenti

(D) "software" progettato *per adattare il "software"* residente su un "calcolatore numerico", in previsione del suo utilizzo su altro "calcolatore numerico", eccetto il "software" che deve servire all'adattamento tra due "calcolatori numerici" esportati legalmente

(E) "software" capace di fornire "controllo adattivo" ed avente le due caratteristiche seguenti:

(a) per "unità flessibili di fabbricazione" che consistono almeno di apparecchiature descritte nei paragrafi (b)(1) e (b)(2) della suddetta definizione, e

(b) in grado di generare o modificare con "trattamento in tempo reale", "programmi o dati *utilizzando i segnali ottenuti simultaneamente* per mezzo di almeno due tecniche di rivelazione, quali:

(1) macchine per la visione (misurazione della distanza con metodi ottici)

(2) visione infrarossa

(3) visione acustica (misurazione della distanza con metodi acustici)

(4) misure tattili

(5) posizionamenti inerziali

(6) misure di forza

(7) misure di coppia

NOTA: Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione il "software" per la riprogrammazione di apparecchiature funzionalmente identiche comprese nelle "unità flessibili di fabbricazione" utilizzando parti di "programmi" preimmagazzinati ed una strategia preimmagazzinata per la distribuzione dei "programmi" parziali.

NOTE#:

1.# Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione i sistemi di "software" per l'elaborazione dei dati registrati per l'inseguimento di precisione dopo la missione di sistemi a razzo o aeromobili senza persone a bordo al fine di consentire la determinazione della posizione del veicolo.

2.# Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione il "software" appositamente realizzato o il "software" appositamente realizzato e relativi calcolatori analogici o ibridi (analogico/numerici) appositamente progettati, per modellare, simulare o per progettare l'integrazione di sistemi a razzo e di sistemi di aeromobili senza persone a bordo.

(c) tecnologia applicabile allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzo (cioè installazione, impiego e manutenzione) di "software" *anche se tale "software" non* è sottoposto ad autorizzazione, ad eccezione:

(1) dei dati tecnici di dominio pubblico, o

(2) della *quantità minima di informazioni tecniche necessarie* all'utilizzo del "software" non sottoposto ad autorizzazione

NOTA: *Ai fini* del presente paragrafo, la tecnologia non comprende il "software".

NOTE:

1. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione il "software" che non comporti più di 5.000 istruzioni in "linguaggio sorgente", dati esclusi, a condizione che:

(a) il "software" non sia nè progettato nè modificato per servire da modulo di un più grande modulo o sistema "software" il cui totale superi il limite sopra fissato, e

(b) il "software" non sia sottoposto ad autorizzazione dal paragrafo (b)(5) del presente articolo.

2. *Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione il "software"* inizialmente esportato prima del 1° gennaio 1984 verso paesi terzi, a condizione che:

(a) il "software" sia identico a quello inizialmente esportato e si presenti con la stessa forma di "linguaggio (sorgente o oggetto)", tenuto conto degli aggiornamenti minori per correggere gli errori senza modificarne le funzioni

(b) la documentazione a corredo del "software" non superi il livello della esportazione iniziale, e

(c) il "software" sia esportato verso lo stesso paese come nel caso della esportazione iniziale

3. [non utilizzata]

4. [non utilizzata]

5. *Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione* l'esportazione del "software" seguente:

(a) "software" "standard disponibile in commercio":

(1) progettato per essere installato dall'utente senza ulteriore assistenza da parte del fornitore

(2) progettato per servire su "calcolatori numerici" e loro "materiali collegati" non sottoposti ad autorizzazione dall'articolo 1565 (h)(2)(C), e

(3) correntemente a disposizione del pubblico, o

N.B.: Ai fini della presente Nota, si intende per 'correntemente a disposizione del pubblico' quando:

(a) è disponibile in punti di vendita al dettaglio diversi da quelli specializzati nella vendita al grande pubblico di calcolatori elettronici di serie che superano i limiti indicati al paragrafo (2) del presente articolo, e

(b) è in vendita per disponibilità diretta:

(1) in magazzino

(2) per corrispondenza

(3) su richiesta telefonica

(b) "software" di pubblico dominio.

(La condizione di esportabilità del "software" appositamente progettato per la "commutazione di dati (messaggi)" o per la "commutazione di circuiti con controllo a programma registrato" descritte all'articolo 1567 è definita esclusivamente all'articolo 1567).

1568#

Apparecchiature di conversione analogico-numeriche e numerico-analogiche, codificatori di posizione e trasduttori, come segue, e loro com-

ponenti appositamente progettati e loro apparecchiature di collaudo:
(Per i voltmetri o contatori numerici, vedere l'articolo 1529).

(a)# apparecchiature di conversione analogico-numeriche del tipo ad ingresso elettrico, aventi una delle caratteristiche seguenti:
(1) risoluzione di 12 bit con tempo di conversione inferiore a 200 ns, o
(2)# risoluzione superiore a 12 bit con tempo di conversione inferiore a 5 microsecondi
NOTA#: Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di conversione diverse dai contatori o misuratori di tensione numerici, progettate per funzionare in modo continuo da temperature inferiori a -45°C fino a quelle superiori a +55°C, progettate per soddisfare requisiti militari per apparecchiature rinforzate o progettate per resistere alle radiazioni, aventi una delle caratteristiche seguenti:
(1) *tasso di conversione superiore a 200.000 conversioni complete al secondo*
(2) precisione superiore a 1/10.000 a fondo scala nella gamma di temperature specificate
(3) cifra di merito di $1x10^8$ o superiore (ottenuta dal numero di conversioni complete al secondo diviso per la precisione)

(b) apparecchiature di conversione numerico-analogiche del tipo ad ingresso elettrico aventi una delle caratteristiche seguenti:
(1) risoluzione di 12 bit con "tempo di assestamento" massimo alla linearità nominale, inferiore a:
(A) 25 ns per apparecchiature di conversione con uscita in corrente, o
(B) 200 ns per apparecchiature di conversione con uscita in tensione
(2) risoluzione superiore a 12 bit con "tempo di assestamento" massimo alla linearità nominale, inferiore a:
(A) 1 microsecondo per apparecchiature di conversione con uscita in corrente, o
(B) 3 microsecondi per apparecchiature di conversione con uscita in tensione

(c) convertitori sincro-numerici o numerici-sincro a semiconduttori e convertitori resolver-numerici o numerici-resolver (compresi i resolvers multipolari) con risoluzione migliore di ±1 su 5.000 per un giro completo del sincro per i sistemi sincro ad una sola velocità o ±1 su 40.000 per i sistemi a due velocità

(d) codificatori di posizione (encoder) e trasduttori del tipo ad ingresso meccanico, con l'esclusione dei sistemi complessi servo-assistiti, come segue:
(1) tipi rotanti aventi:
(A) risoluzione migliore di ±1 su 265.000 a fondo scala, o
(B) precisione migliore di ±2.5 secondi di arco
(2) tipi a spostamento lineare con risoluzione migliore di 5 micrometri
NOTA: Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione i codificatori della posizione assoluta ed incrementale dell'asse, i codificatori dello spostamento lineare e gli inductosyn.

(e) qualsiasi materiale descritto nei precedenti paragrafi del presente articolo, progettato per funzionare al di sotto di 218 K (-55°C) o al di sopra di 398 K (+125°C).

METALLI, MINERALI E LORO PRODOTTI

1602#

Apparecchiature per la deposizione pirolitica e per l'addensamento e relativa tecnologia, come segue:

(a)# tecnologia per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto, a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperature comprese tra 1.573K (1.300°C) e 3.173K (2.900°C) e pressioni da 133,3 Pa a 19,995 kPa (compresa la tecnologia per la composizione di gas precursori, il flusso, i programmi ed i parametri di controllo del processo)
(b)# ugelli appositamente progettati per i processi sopra definiti
NOTA#: Il presente articolo sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature ed i controlli di processo, e loro software specifico, appositamente progettati per l'addensamento e la pirolisi di compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro.

PRODOTTI CHIMICI, PETROLIFERI E METALLOIDI

1701

Prodotti chimici come segue:

		CAS
(a)	tricloruro di fosforo	7719-12-2
(b)	cloruro di tionile	7719-09-7
(c)	3,3-dimetilbutan-2-olo (alcool pinacolilico)	464-07-3
(d)	fosfito di dimetile	868-85-9
(e)	fosfito di trimetile	121-45-9
(f)	N,N-Dimetilfosforammidato di dietile	2404-03-7
(g)	etilfosfonato di dietile	78-38-6
(h)	metilfosfonato di dimetile	756-79-6
(i)	difluoruro di etil-fosfonile	753-98-0
(j)	dicloruro di etil-fosfonile	1066-50-8
(k)	tiodiglicole	111-48-8
(l)	ossicloruro di fosforo	10025-87-3
(m)	difluoruro di metil-fosfonile (DF)	676-99-3
(n)	dicloruro di metil-fosfonile	676-97-1
(o)	3-idrossi-1-metilpiperidina	3554-74-3
(p)	cloruro di 2- diisopropile amminoetile	96-79-7
(q)	2- diisopropile-amminoetantiolo	5842-07-9
(r)	chinuclidin -3 olo	1619-34-7
(s)	fluoruro di potassio	7789-23-3
(t)	2-cloroetanolo	107-07-3
(u)	dimetilammina	124-40-3
(v)	cloruro di dimetilammonio	506-59-2
(w)	trietanolammina	102-71-6
(x)	o-etil-2-diisopropilamminoetilmetilfosfonito	57856-11-8

(Vedere anche l'articolo MA07)

1763#

"Materiali fibrosi e filamentosi" suscettibili di essere utilizzati in strutture o prodotti laminati "compositi" a "matrice" organica, a "matrice" metallica o a "matrice" di carbonio, e loro strutture e prodotti laminati "compositi" e tecnologia, come segue, e loro "software appositamente progettato":

(a)# "materiali fibrosi e filamentosi" aventi "modulo specifico" superiore a $4x10^6$ m e "carico di rottura specifico" superiore a $7,62x10^4$ m
N.B.#: Il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione i materiali fibrosi e filamentosi aventi "modulo specifico" superiore a $3,18x10^6$ quando utilizzati per fabbricare fibre, strutture, prodotti laminati e loro manufatti descritti nei successivi paragrafi (c) e (d), appositamente progettati per essere utilizzati nei sistemi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda) e nei *sistemi di aerei senza persone a bordo* (inclusi i sistemi di missili di crociera, aerei bersaglio e rifornitori telecomandati)
(b) "materiali fibrosi e filamentosi" aventi le due caratteristiche seguenti:
(1) "modulo specifico" superiore a $2.54x10^6$ m, e
(2) punto di fusione o di sublimazione superiore a 1.922 K (1.649°C) in ambiente inerte, eccetto le:

1763# seg.

(A) fibre di carbonio con "modulo specifico" inferiore a 5,08x10^6 m e "carico di rottura specifico" inferiore a 2,54x10^4 m
(B) fibre di allumina policristallina, polifasata e discontinua, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3% o più in peso di silice ed aventi "modulo specifico" inferiore a 10x10^6 m
(C) fibre di molibdeno e leghe di molibdeno
(D) fibre ceramiche discontinue il cui punto di fusione o di sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 2.043K (1.770°C)

(c)# fibre impregnate di resina o di catrame, fibre rivestite di metallo o di carbonio o "preformati di fibre di carbonio" costituiti da materiali sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a) o (b) del presente articolo

(d)# strutture e prodotti laminati "compositi", e loro manufatti, per la fabbricazione di prodotti e componenti costituiti da una "matrice" organica, una "matrice" di carbonio o una "matrice" metallica ed utilizzanti materiali sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a), (b) o (c) del presente articolo

NOTA: Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione i manufatti o "compositi" non sottoposti ad autorizzazione dalla Tabella.

(e) tecnologia per "materiali fibrosi e filamentosi" e per strutture e laminati "compositi", come segue:
(1) tecnologia specifica per la filatura e successivo trattamento di materiali precursori al fine di ottenere fibre appositamente progettate per diventare, dopo il trattamento, materiali filamentosi al carbonio sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a) o (b) del presente articolo
(2) tecnologia per la produzione di "materiali fibrosi e filamentosi" sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a) o (b) del presente articolo
(3) tecnologia per la produzione di preimpregnati di resina sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (c) del presente articolo, che impiega l'impregnazione sotto pressione o la "deposizione in fase di vapore con procedimento chimico" e tecnologia per la produzione di fibre rivestite di metallo o di carbonio sottoposte ad autorizzazione dal paragrafo (c) del presente articolo che impiega l'impregnazione sotto vuoto o sotto pressione o la "deposizione in fase di vapore con procedimento chimico"
(4) tecnologia per lo sviluppo e la produzione di strutture "composite", laminati e manufatti sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (d) del presente articolo
(5) tecnologia per i processi di irrigidimento e di addensamento appositamente progettati per la fabbricazione di materiali "compositi" carbonio-carbonio come segue:
(A) impregnazione, infiltrazione o deposizione nei "preformati di fibre di carbonio"
(B) carbonizzazione
(C) grafitizzazione, o
(D) stampaggio isostatico a caldo

(Per le attrezzature utilizzate per la produzione di materiali sottoposti ad autorizzazione dal presente articolo, vedere gli articoli 1312 e 1357).
(Per le tecnologie di rivestimento, vedere l'articolo 1389).
N.B.#: Il presente articolo sottopone ad autorizzazione i materiali risaturati pirolisati (ad esempio carbonio-carbonio) appositamente progettati per sistemi a razzo:

NOTA:

1. Nessuna delle disposizioni della presente Nota autorizza l'esportazione di tecnologia.
I paragrafi (a) e (b) del presente articolo non sottopongono ad autorizzazione le fibre di carbonio aventi le due caratteristiche seguenti:
(a) "modulo specifico" inferiore a 11,43x10^6 m, e
(b) "carico di rottura specifico" inferiore a 10,16x10^4 m

91A2708

DECRETO 23 maggio 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'importazione.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento 14 luglio 1990, n. 313, concernente il regime di importazione e di esportazione delle merci;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'importazione;

Visto il regolamento CEE n. 3420/83 del Consiglio applicato in Italia nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per quanto concerne i diversi prodotti;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione a decisioni adottate in sede comunitaria ed in particolare alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 26 febbraio 1991;

Determina:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano di essere sottoposte ad autorizzazione ministeriale le importazioni dall'Albania dei prodotti indicati in allegato.

Conseguentemente l'allegato 2 al decreto ministeriale 30 ottobre 1990, è modificato con la dizione «escluso 13» (il numero indica l'Albania) per tutti i suddetti prodotti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO

Codice NC	Prodotti
2208 10 10	
2815 11 00	
2815 12 00	
2819 10 00	
2824 10 00	
2824 90 00	
2827 10 00	
ex 2827 39 00	Cloruro di litio
2833 23 00	
2833 30 10	
ex 2840 30 00	Perborato di sodio
2841 20 00	
2841 40 00	
ex 2844 40 00	Composti organici degli isotopi radioattivi
2847 00 00	
2849 90 90	
2907 22 90	
2907 23 10	
2907 23 90	
2907 29 90	
2912 11 00	
2912 12 00	
ex 2912 50 00	1,3,5-triossano (triossimetilene)
2912 60 00	
2918 13 00	
2918 29 30	
2918 29 90	
2918 30 00	
2921 12 00	
2921 19 30	
2921 30 10	
2921 44 00	
2922 12 00	
ex 2922 19 00	Amminoariletanoli e loro sali
2922 49 10	
2922 49 30	
ex 2922 49 90	Acido 4-amminosalicilico, suoi sali e suoi esteri
2922 50 00	
ex 2931 00	Piombo tetraetile
	Altri acidi carbossilici con funzioni ossigenate, semplici o complesse

Codice NC	Prodotti
2932 11 00	
2933 11 10	
2933 11 90	
2934 20 50	
2934 90 40	
2936 26 00	
3003 10 00	
3003 20 00	
3003 31 00	
3003 39 00	
3003 40 00	
3003 90 10	
3003 90 90	
3006 40 00	
3006 60 90	
3102 10 10	
3102 10 91	
3102 10 99	
3102 21 00	
3102 29 10	
3102 29 90	
3102 30 10	
3102 30 90	
3102 40 10	
3102 40 90	
3102 50 90	
3102 70 00	
3102 80 00	
3102 90 00	
3105 20 10	
3105 20 90	
3105 30 10	
3105 30 90	
3105 40 10	
3105 40 90	
3105 51 00	
3105 59 00	
3105 60 10	
3105 60 90	
3105 90 10	
3105 90 91	
3105 90 99	
3606 10 00	
3606 90 10	
3606 90 90	
3701 20 00	
3703 10 00	
3703 20 10	
3703 20 90	
3703 90 90	
3704 00 90	
3801 30 00	
ex 3801 90 00	Carboni (esclusi quelli indicati con il codice NC 3801 10 00) in composizioni metallografiche o altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti
3803 00 90	
3805 90 00	
3808 20 10	
3809 91 00	
ex 3809 99 00	Dei tipi utilizzati nell'industria della moda e delle pellicce
3811 11 10	
3811 11 90	
3811 19 00	
3811 29 00	
3811 90 00	
3812 30 20	
3815 11 00	

Codice NC	Prodotti
3815 12 00	
3815 19 00	
3815 90 00	
3816 00 00	
3818 00 10	
3818 00 90	
3819 00 00	
3822 00 00	
3823 10 00	
3823 20 00	
3823 30 00	
3823 40 00	
3823 50 10	
3823 60 11	
3823 60 19	
3823 60 91	
3823 60 99	
3823 90 10	
3823 90 20	
3823 90 30	
3823 90 40	
3823 90 50	
3823 90 60	
3823 90 81	
3823 90 83	
3823 90 85	
3823 90 87	
3823 90 91	
3823 90 93	
3823 90 95	
4005 20 00	
4104 10 91	
4104 10 95	
4104 10 99	
4104 21 00	
4104 22 90	
4104 29 00	
4104 31 11	
4104 31 19	
4104 31 30	
4104 31 90	
4104 39 10	
ex 4104 39 90	Escluso il cuoio pergamenato
4407 10 30	
4407 21 31	
4407 22 31	
4407 23 30	
4407 91 31	
4407 92 30	
4407 99 31	
4407 99 39	
4409 20 91	
4501 10 00	
4501 90 00	
4502 00 00	
4803 00 90	
4808 20 00	
4808 30 00	
6401 10 90	
6401 91 90	
6401 92 90	
6401 99 90	
6402 11 00	
6402 19 00	
6402 30 90	
6402 91 90	
6402 99 31	

Codice NC	Prodotti
6402 99 39	
6402 99 50	
6402 99 91	
6402 99 93	
6402 99 96	
6402 99 98	
6908 90 11	
6908 90 19	
7003 11 90	
7003 19 90	
7003 20 10	
7003 20 90	
7003 30.00	
7004 10 30	
7004 10 50	
7004 10 90	
7004 90 50	
7004 90 70	
7004 90 91	
7004 90 93	
7004 90 95	
7004 90 99	
7005 10 10	
7005 10 31	
7005 10 33	
7005 10 35	
7005 10 91	
7005 10 93	
7005 10 95	
7005 21 10	
7005 21 20	
7005 21 30	
7005 21 40	
7005 21 50	
7005 21 90	
7005 29 10	
7005 29 31	
7005 29 33	
7005 29 35	
7005 29 91	
7005 29 93	
7005 29 95	
7005 30 00	
ex 7006 00 90	Vetri diversi da quelli incisi, dipinti o altrimenti decorati
7008 00 21	
7008 00 29	
7008 00 81	
7008 00 89	
7016 90 10	
7016 90 30	
7303 00 10	
7304 39 30	
7307 11 10	
7307 11 90	
7307 19 90	
7307 22 00	
7307 23 10	
7307 23 90	
7307 29 10	
7307 29 30	
7307 29 90	
7307 92 00	
7307 93 11	
7307 93 19	
7307 93 91	
7307 93 99	
7307 99 10	

Codice NC	Prodotti
7307 99 30	
7307 99 90	
7308 10 00	
7308 20 00	
7308 30 00	
7308 40 00	
7308 90 10	
7308 90 51	
7308 90 59	
7308 90 99	
7325 91 00	
7326 19 10	
7326 19 90	
7604 10 10	
7604 10 90	
7604 21 00	
7604 29 10	
7604 29 90	
7605 11 00	
.7605 19 10	
7605 19 90	
7605 21 00	
7,605 29 10	
7605 29 90	
7606 11 10	
7606 11 91	
7606 11 93	
7606 11 99	
7606 12 10	
7606 12 50	
7606 12 91	
7606 12 93	
7606 12 99	
7606 91 00	
7606 92 00	
7607 11 10	
7607 11 90	
7607 19 10	
7607 19 90	
7607 20 10	
7607 20 90	
7608 10 10	
7608 10 91	
7608 10 99	
7608 20 10	
7608 20 30	
7608 20 91	
7608 20 99	
7609 00 00	
7803 00 00	
7804 11 00	
7804 19 00	
7805 00 00	
7903 90 00	
7904 00 00	
7905 00 19	
7905 00 90	
7906 00 00	
7907 90 00	
8104 11 00	
8104 19 00	
8443 11 00	
8443 12 00	
8443 19 11	
8443 19 19	
8443 19 90	
8443 21 00	

Codice NC	Prodotti
8443 29 00	
8443 30 00	
8443 40 00	
8443 50 19	
8443 50 90	
8443 60 00	
8443 90 10	
8443 90 90	
8543 10 00	
8543 80 10	
8545 90 10	

91A2709

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 giugno 1991.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 22 maggio 1991 concernente la disciplina provvisoria della pesca con rete da posta derivante.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche marine attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visti i propri decreti 20 luglio 1989, 25 ottobre 1989, 30 marzo 1990, 18 luglio 1990 e 30 luglio 1990 concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti;

Vista l'ordinanza n. 914/90 della III sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 18 luglio 1990, con la quale è stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 30 marzo 1990;

Vista l'ordinanza n. 959/90 della VI sezione del Consiglio di Stato 27 luglio 1990;

Vista la proposta di regolamento del Consiglio delle Comunità europee recante undicesima modifica del regolamento CEE n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

Visto il decreto della regione Sicilia - assessorato alla pesca 9 maggio 1991 concernente la pesca del pesce spada con reti da posta derivante;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1991 con il quale è stata disciplinata, in via provvisoria e fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria in materia, la pesca con rete da posta derivante;

Considerata l'opportunità di integrare la disciplina del suddetto decreto 22 maggio 1991 in modo da rendere più efficace e rigorosa l'attività di controllo da parte delle forze di polizia di vigilanza pesca attraverso disposizioni idonee sia a facilitare l'identificazione delle unità abilitate all'esercizio di detta pesca che a consentire di imbarcare e detenere a bordo una sola rete rispondente alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 del decreto dianzi citato;

Considerata altresì l'opportunità di estendere la zona di tutela biologica, istituita con l'art. 5 del decreto 22 maggio 1991, a tutta l'area compresa tra Punta del Mesco, Capo Corso e Cap d'Antibes;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1991 in premessa citato dopo le parole «è consentito» sono aggiunte le parole «l'imbarco, la detenzione a bordo e».

2. Dopo il primo comma del suddetto art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per ciascuna imbarcazione di cui al comma precedente il numero di matricola deve essere riportato, a caratteri delle dimensioni di almeno 30 centimetri, sul tetto della cabina».

Art. 2.

La zona di tutela biologica («Santuario» per la protezione dei cetacei) nell'area del mar Ligure compresa tra Punta del Mesco, Capo Corso e Cap d'Antibes, istituita con decreto ministeriale 22 maggio 1991, è delimitata dai seguenti punti:

A)	lat.	43° 35' N
	long.	07° 07' E
B)	lat.	43° 01' N
	long.	09° 25' E
C)	lat.	44° 09' N
	long.	09° 38' E

Art. 3.

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A2728

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 18 aprile 1991.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Fiat.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di intervento, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con la quale sono state fissate procedure e metodologie per il cumulo delle agevolazioni;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Vista la delibera CIPE 27 marzo 1991 con la quale è stato preso atto della conformità del piano progettuale 1991-95 del gruppo Fiat agli indirizzi contenuti nei documenti programmatici per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Tenuto presente che in attuazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (89/C/123/03), con nota n. 3000 del 15 aprile 1991, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha dato comunicazione alla CEE della proposta presentata dalla Fiat, riguardante l'insediamento di nuove iniziative nel settore auto da localizzare nelle aree meridionali, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni industriali previste dalla legge n. 64/86;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Fiat, trasmessa con nota 29 marzo 1991 n. 396/Gab, che contiene tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione ed al coordinamento del piano progettuale;

le infrastrutture da realizzare al servizio degli stabilimenti industriali di Melfi (Potenza), Pratola Serra (Avellino), Sulmona (L'Aquila) e Termini Imerese (Palermo);

Ritenuto che nella riunione dell'11 aprile 1991 con le amministrazioni ed enti interessati sono stati definiti i tempi e le disponibilità dei medesimi alla realizzazione delle infrastrutture così come individuate nel piano progettuale;

Acquisito l'impegno dei Ministri interessati, sia direttamente che tramite gli enti vigilati, nonché dei presidenti delle regioni Basilicata e Campania relativamente alle opere di infrastrutturazione di propria competenza o da realizzare tramite i consorzi di sviluppo industriali, nonché alle procedure inerenti le suddette realizzazioni;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il gruppo Fiat, con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 6.672,3 miliardi così articolato:

A) Investimenti tecnologici-industriali	L/mld	6.071,4
Scorte	»	90,1
B) Impianti di cogenerazione	»	200,0
C) Centri di ricerca	»	65,0
D) Progetti di ricerca	»	82,0
E) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali	»	163,8
	L/mld	6.672,3

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici-industriali previsti per i nuovi stabilimenti di Melfi (Potenza), Pratole Serra (Avellino) e per gli impianti di Termini Imerese (Palermo), Sulmona (L'Aquila), San Salvo (Chieti), Potenza, Modugno (Bari), Pianodardine (Avellino), Morcone (Benevento) e Vallata (Avellino), comportanti complessivamente spese pari a lire 6.161,5 (inclusi 90,1 miliardi per scorte):

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma primo, del testo unico n. 218/1878 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma terzo, lettera *e)*, della legge n. 64/1986, con l'attribuzione delle maggiorazioni del quinto, ove ricorrano le condizioni, di cui all'art. 69, commi 4 e 5, del testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

B) Quanto ai quattro impianti di cogenerazione, due a Melfi, uno a Sulmona ed uno a Termini Imerese:

a) contributo in conto capitale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 10/1991 e, limitatamente alla quota degli investimenti fissi necessari per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica e di calore occorrente per gli usi produttivi dei predetti stabilimenti, le agevolazioni finanziarie (contributo in conto capitale e finanziamento a tasso agevolato) di cui all'art. 9 della legge n. 64/1986).

C) Quanto agli investimenti relativi ai due centri di ricerca di Pomigliano (Napoli) e Modugno (Bari) che comportano complessivamente spese pari a lire 147 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978 con l'attribuzione della maggiorazione di un quinto di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione dei quattro progetti di ricerca comportanti spese pari a lire 82 miliardi:

a) contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

E) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione collegati agli investimenti tecnologici comportanti spese pari a lire 163,8 miliardi:

a) contributo in conto capitale, nella misura variabile tra il 70 ed il 90% dei costi, in riferimento a personale già in forza ovvero neoassunto.

3. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed il conseguente avvio degli impegni di spesa del gruppo Fiat previsti in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto, dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni di legge, non oltre il 31 dicembre 1993.

4. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie, a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per l'attuazione del contratto, è valutato in lire 3.100 miliardi.

L'importo presunto di lire 200 miliardi, concernente gli incentivi industriali e le opere di infrastrutturazione relative all'anno 1991, grava sulla quota di lire 950 miliardi inscritti nella tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (finanziaria 1991), a integrazione della disponibili à finanziaria per la legge n. 64/86.

Gli oneri relativi agli anni 1992-1995 saranno considerati nel quadro delle risorse che si renderanno disponibili con le future disposizioni legislative per l'utilizzazione delle quote già accantonate nella tabella *B* della precitata legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Nel contratto di programma dovrà essere inserita un'apposita clausola in forza della quale gli impegni finanziari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il periodo 1992-95 risultino subordinati all'emanazione del provvedimento di rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Eventuali variazioni degli oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, eccedenti il limite del 10% dell'importo globale sopra indicato, dovranno essere autorizzate dal CIPI così come dovrà essere autorizzata dal CIPI ogni altra variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà le opportune direttive all'Agenzia per il Mezzogiorno tese ad assicurare la tempestiva realizzazione, entro il periodo 1991-93, delle infrastrutture previste nel contratto di programma in esame, con oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzo-

giorno per un preventivato ammontare di lire 195 miliardi. Il Ministro provvede inoltre all'attuazione del contratto di programma, per il quale in sede di stipula può apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie, secondo le procedure indicate nel medesimo e curando che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

6. L'erogazione delle agevolazioni industriali di cui alla presente delibera è subordinata all'accertamento di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato prevista dal trattato CEE.

Roma, 18 aprile 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A2711

DELIBERAZIONE 18 aprile 1991.

Secondo aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Fiat.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della citata legge n. 64/86, che al punto 10, ultimo comma, introduce la contrattazione programmata;

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale di sviluppo 1987-89;

Vista la propria precedente delibera 28 maggio 1987 con la quale è stato approvato il contratto di programma con il gruppo Fiat;

Vista la propria precedente delibera 2 giugno 1989 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del precitato contratto di programma Fiat;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 396/Gab del 29 marzo 1991 con la quale viene proposto un ulteriore aggiornamento al contratto di programma sopra indicato con una nuova articolazione di interventi per quanto attiene gli investimenti tecnologici, i centri di ricerca, i progetti di ricerca e la formazione;

Considerato che la nuova articolazione del programma attuata mediante la razionalizzazione e la ridefinizione di talune azioni meglio concorre al raggiungimento delle finalità indicate nelle premesse del contratto medesimo e determina un maggior complessivo impegno del gruppo Fiat per lire 2,6 miliardi quale saldo derivante da un maggiore impegno negli investimenti tecnologici per lire 92,6 miliardi e minori investimenti nel campo della ricerca e della formazione per lire 90 miliardi;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Approva

il secondo aggiornamento del contratto in premessa, che nella sua nuova articolazione, come di seguito specificato, comporta:

A) Investimenti tecnologici-industriali	L/mld	2.713,5
B) Centri di ricerca	»	326,3
C) Progetti di ricerca	»	403
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali	»	74,3
	L/mld	3.517,1

determinando una maggiore spesa di investimento pari a complessive lire/mld 2,6, con un'incidenza inferiore al 10% sull'importo globale degli investimenti inizialmente previsto in lire/mld 3.200 — elevato a lire/mld 3.514,6 con l'aggiornamento approvato con delibera CIPI del 2 giugno 1989 — senza che tali ulteriori incrementi di spesa negli investimenti comportino maggiori oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Roma, 18 aprile 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A2710

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

Interventi connessi all'allestimento dell'esposizione internazionale di Genova «Colombo '92».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, che prevede l'allestimento, a Genova, di un'esposizione internazionale specializzata, denominata «Colombo '92» per celebrare il cinquecentenario della scoperta delle Americhe;

Vista la legge 18 marzo 1991, n. 99, recante interventi urgenti per opere connesse con l'esposizione «Colombo '92»;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Genova del 22 aprile 1991, n. 92, che ha approvato un programma generale di interventi connessi alla manifestazione per un ammontare complessivo di lire 640 miliardi;

Preso atto che le opere in questione, considerate attinenti agli scopi della manifestazione, rivestono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 99/91, carattere d'interesse nazionale, pubblica utilità e somma urgenza;

Vista la relazione congiunta del 23 maggio 1991 dei Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane, che enuncia i criteri sulla base dei quali i predetti Ministri hanno indicato gli interventi da realizzare con le risorse a tal fine recate dalla citata legge n. 99/91 per un ammontare complessivo di lire 180 miliardi;

Udita la relazione del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Prende atto

della deliberazione del consiglio comunale di Genova del 22 aprile 1991, n. 92, già menzionata in premesse;

Delibera:

1. Le seguenti opere, già comprese nella deliberazione del consiglio comunale di Genova, di cui sopra, sono finanziate con le disponibilità di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1991, n. 99, per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

Denominazione degli interventi	Indicati in delibera cons. com. Genova 22-4-91, n. 92	Ammessi a finanziam. L. n. 99/1991 (miliardi di lire)
Sottopasso caricamento nuovo accesso sopraelevato	111,3	50
Portici palazzata Ripa pal. piazza Raibetta	7,5	6,2
Percorsi Colombiani (pavim., illum., arred.)	3,3	3,3
Sottopass. piazza Dante	2,0	2,0
Teatro Sant'Agostino	2,8	2,8
Auditorium S. Agostino	1,1	1,1
Galleria Mazzini	3,1	3,1
Area verde S. M. Castello	0,6	0,6
Verde vico Tre Re Magi	0,3	0,3
Commenda (spazi pubblici/chiese)	1,1	0,3
Loggia di Banchi (Merc.ti)	1,0	1,0
Teatrino vico Mallone	1,1	1,1
Chiostro dei Canonici San Lorenzo	0,7	0,7
Demolizione edificio piazzetta S. Carlo	0,7	0,7
Struttura per anziani vico Monachette	0,5	0,5
Gabinetti pubblici	1,3	1,3
Palazzo ducale	40,0	24,0
Villa Pallavicini	8,0	8,0
Sciorba (compl. trib. ill.)	15,0	15,0
Bocciodromo	2,0	2,0
Palestra via Cagliari	2,0	2,0
Villa Galleria	3,0	3,0
Villa Serra	4,3	4,3
Casello D'Albertis	5,0	5,0
Corso Italia	25,7	25,7
Ostello e ISEF via Costanzi	3,0	3,0
Campeggio villa Doria	2,0	2,0
Illuminazione parchi, passegg. e scogl. Nervi	2,0	2,0
Interventi manut. vari (pavim., fontane, lapidi, zona Principe, sottopassaggi)	7,0	7,0
Galleria Colombo	2,0	2,0
Totale		180,0

2. Eventuali economie potranno essere utilizzate per la realizzazione delle seguenti opere nei limiti degli importi a fianco specificati:

Denominazione degli interventi	Indicati in delibera cons. com. Genova 22-4-91, n. 92	Ammessi a finanziam. L. n. 99/1991 (miliardi di lire)
Recupero ex chiesa San Salvatore	2,8	2,8
San Donato: parcheggio, verde, prep. area scuole	5,0	5,0
Piazza Fossatello	0,4	0,4
Totale opere finanziabili con economie		8.2

Roma, 30 maggio 1991

Il Presidente: CIRINO POMICINO

91A2712

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 11 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 novembre 1990, favorevole alla soppressione degli articoli 18, 19 e 20 dello statuto, relativi all'istituto unico policattedra del circolo giuridico;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 18, 19 e 20 dello statuto, relativi all'istituto unico policattedra del circolo giuridico, annessi alla facoltà di giurisprudenza sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 11 aprile 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A2697

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Viso il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo relative all'inserimento a statuto di materie complementari nei corsi di laurea della facoltà di scienze economiche e sociali;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 marzo 1991;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1907 del 30 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 21 del vigente statuto sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
geografia economica;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 2.

All'art. 22 del vigente statuto sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
introduzione alle scienze giuridiche;
diritto penale dell'economia;
economia delle aziende industriali;
diritto ecclesiastico.

Art. 3.

All'art. 25 del vigente statuto sono aggiunti — all'elenco dei complementari — i seguenti insegnamenti:
34) diritto costituzionale;
35) diritto delle Comunità europee;

36) diritto processuale civile;
37) storia e sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa;
38) teoria generale del diritto;
39) diritto penale tributario;
40) scienza delle finanze e diritto finanziario;
41) filosofia della politica;
42) geografia politica.

Art. 4.

All'art. 30 del vigente statuto sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

scienza delle finanze e diritto finanziario;
tecnica industriale e commerciale;
finanza aziendale;
geografia dello sviluppo regionale;
organizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 9 maggio 1991

Il rettore: D'ALESSANDRO

91A2698

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;

Vista la proposta di istituzione di una scuola diretta a fini speciali per «specialisti di statistica e di informatica» approvata dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 ottobre 1990;

Vista la nota prot. n. 4544 del 16 marzo 1991 trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le delibere degli organi accademici di adeguamento al sopra indicato parere formulato dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 52 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 52. — Nell'Istituto universitario navale di Napoli sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali per:

1) operatori economici dei servizi turistici;
2) tecnici dell'amministrazione aziendale;
3) esperti di statistica informatica.

Art. 2.

Dopo l'art. 79 sono inseriti i seguenti articoli:

Normativa specifica
Scuola diretta a fini speciali per esperti di statistica informatica

Art. 80. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per esperti di statistica informatica.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze statistiche ed informatiche in grado di affrontare i problemi connessi con le elaborazioni statistiche, trattati in chiave informatica. La scuola rilascia il diploma di esperto di statistica informatica.

Art. 81. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede seicento ore complessive di insegnamento così articolate: trecento ore di lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche e trecento ore di tirocinio guidato.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quaranta per ciascun anno di corso e per un totale di ottanta studenti.

Art. 82. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale con i suoi dipartimenti o istituti ed insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 83. — Gli insegnamenti impartiti (di durata annuale) sono i seguenti:

1° Anno di corso:
matematica per statistici;
metodi di calcolo numerico;
statistica descrittiva e inferenziale;
produttività individuale;
software statistico;
linguaggi di programmazione;
sistemi informativi aziendali;

un insegnamento (a scelta) del gruppo *A*;
un insegnamento (a scelta) del gruppo *B*.

2° *Anno di corso:*
metodi econometrici;
metodi della ricerca operativa;
analisi dei dati;
statistica aziendale;
sistemi operativi ed architettura dei dati;
pianificazione dei progetti;
sistemi esperti aziendali;
un insegnamento (a scelta) del gruppo *A*;
un insegnamento (a scelta) del gruppo *B*.

Gruppo *A*:
analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
rilevazioni statistiche ufficiali;
teoria e tecnica del campionamento statistico;
teoria delle decisioni;
teorie demografiche e modelli di sviluppo.

Gruppo *B*:
algebra delle matrici;
analisi dei progetti di investimento;
calcolo delle probabilità;
economia e finanza delle organizzazioni complesse;
matematica finanziaria e attuariale;
tecniche delle organizzazioni aziendali del lavoro.

Oltre gli insegnamenti sopra indicati, potranno essere svolti corsi liberi di cultura e di aggiornamento, nonché seminari, conferenze, esercitazioni, viaggi di istruzione, etc., ritenuti idonei ad una migliore formazione e preparazione degli allievi nel campo delle discipline statistiche ed informatiche.

Art. 84. — L'attività pratica comporta uno stage presso operatori del settore.

Art. 85. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella analisi dei casi concreti connessi con gli argomenti trattati dagli insegnamenti specialistici ed ha una durata di trecento ore.

Art. 86. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente:

al termine delle lezioni, hanno luogo, nelle sessioni previste dalle norme universitarie, gli esami di profitto delle discipline previste dal piano di studio per ciascun anno di corso, nonché l'accertamento del tirocinio avvenuto.

Le commissioni giudicatrici degli esami di profitto sono nominate dal direttore dalla scuola e sono composte da tre membri scelti fra i docenti della scuola.

Lo studente potrà essere ammesso alla prova finale solo dopo aver sostenuto tutti gli esami previsti dal presente statuto e aver svolto il tirocinio pratico.

Art. 87. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, di carattere interdisciplinare, su tema concordato con il direttore o con il vice direttore della scuola.

La commissione giudicatrice della prova finale è composta dai membri docenti del consiglio di scuola.

L'esame di diploma potrà essere sostenuto a partire dalla sessione estiva del secondo anno di iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 aprile 1991

Il rettore: FERRARA

91A2668

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 6 giugno 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Julio Cesar Lupinacci, ambasciatore della Repubblica orientale dell'Uruguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 giugno 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Julio Cesar Turbay Ayala, ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 giugno 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fernando Sesenna Olivero, ambasciatore della Repubblica del Guatemala, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 giugno 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Julio Mian Riaz Samee, ambasciatore della Repubblica islamica del Pakistan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

91A2701

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative di organismi di fatto operanti nella provincia di Gorizia.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Gorizia:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applichino o meno disposizioni speciali di legge,

facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e: materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione); 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);

34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili; 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 768.000 mensili;

4) attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza).

91A2704

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento dell'avviso di vacanza del posto di ruolo di prima fascia di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano da coprire mediante trasferimento.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di prima fascia di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1991, pag. n. 59.

91A2744

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti ministeriali datati 10, 15 e 18 giugno 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Clarema - Damor			
30 confetti gastroresist. mg 40	B 40	55.540	027456019
Codex 250 - Smith Kline & French			
20 capsule mg 250	B 40	8.150	021989037
20 bustine mg 250	B 40	7.900	021989052
Fentiderm - Ciba Geigy			
crema 2% g 30	B 40	13.500	028228017
gel 2% g 30	B 40	13.500	028228029
nebulizz. soluz. 2% ml 30	B 40	13.500	028228031
polvere aspersoria 2% g 50	B 40	17.775	028228068
Fentygin - Ciba Geigy			
crema vaginale g 78 + 16 applic.	B 40	27.910	027193097
6 ovuli vaginali mg 200 + 6 digitoprotettori	B 40	20.770	027193111
Lipofene 24 - Lirca Synthelabo			
20 capsule mg 250	B 40	8.200	024157048
Sugast - Alfa Wassermann			
40 compresse mast. g 1	B 40	12.250	025762030
200 ml sosp. orale 1 g/10 ml	B 40	7.850	025762055
Tredilat - Cooperativa farmaceutica			
gocce 1% ml 30	B 40	4.680	025743967
Ubiquasar 50 - Brocchieri			
14 capsule mg 50	SB 40	30.705	025946043

2) Con decreto 10 giugno 1991 sono state collocate nella classe *d)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le seguenti specialità medicinali:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Bepanten - Roche			
20 cpr mg 100	B 40	3.700	001328018
im/iv 3 f ml 2 mg 500	B 40	3.455	001328020
Celesteoderm V - Schering Plough			
mite crema g 20 0,05%	B 40	3.630	021032026
crema g 30 0,1%	B 40	4.910	021032077
Difmetre - Ucm Difme			
6 supposte	B 40	2.915	021633019
Eparina Vister - Parke Davis			
1 f ml 2 50.000 U.I.	A	9.550	006275034
1 fl ml 10 5.000 U.I./ml	A	9.700	006275010
Ephynal - Roche			
20 confetti mg 100	B 40	4.215	000053025
Fluorvitin - Ipfi			
250 cpr mg 1	B 40	3.610	016549026
H-Atetal - I.S.M.			
im 1 f ml 0,5	RB 30	2.870	011268012
im 1 sir. ster. 0,5 ml	RB 30	3.390	011268024
Hibersulfan - Ecobi			
10 supposte	B 40	3.480	018908018
Imovax Rabbia - Merieux			
1 fl liof + 1 f sir ml 0,5	RB 30	31.390	026330011

Conseguentemente le confezioni in parola non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale a partire dal 10 luglio 1991.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni

autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1991:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Eparmefolin - Bracco	*Eparmefolin* - Bracco (D.M. 10-6-1991)
AD im iv 6 f + 6 f B40 7700 (cod. 021076043)	AD im iv 6 f + 6 f B40 7415 (cod. 021076070)
BB im iv 6 f + 6 f B40 7070 (cod. 021076056)	BB im iv 6 f + 6 f B40 6965 (cod. 021076082)
30 confetti B40 4705 (cod. 021076068)	30 confetti B40 4520 (cod. 021076094)

I lotti prodotti anteriormente al decreto che ha autorizzato la modifica di composizione e contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, devono essere ritirati dal commercio entro il 31 dicembre 1991.

Nevrum - Vis	*Nevrum* - Pharmavis (D.M. 10-6-91)
Sedital - Vis	*Sedital* - Pharmavis (D.M. 10-6-91)
Ulkobrin - Salus Researches	*Ulkobrin* - Mendelejeff (D.M. 10-6-91)
Vit. B1 - Vis	*Vit. B1* - Pharmavis (D.M. 10-6-91)
Vit. C - Vis	*Vit. C* - Pharmavis (D.M. 10-6-91)
Vit. K - Vis	*Vit. K* - Pharmavis (D.M. 10-6-91)
Zambesil - Lipha	*Zambesil* - Gentili (D.M. 10-6-91)

Con decreto ministeriale 10 giugno 1991, tutte le specialità medicinali già registrate a nome della ditta Laboratori Delalande, sono registrate, con gli stessi codici a suo tempo assegnati, a nome della ditta Laboratori Delalande Isnardi.

91A2715

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Rettifica al provvedimento n. 14/1991 concernente tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti.

Alla deliberazione in data 24 aprile 1991 del Comitato interministeriale dei prezzi, concernente tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1991 è apportata la seguente rettifica:

Dagli elenchi delle imprese riportati da pag. 14 a pag. 24, relativi ai premi di riferimento per i settori diversi dal I e II, è depennata la società SAI.

91A2753

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Vervò

Con deliberazione n. 4841 di data 24 aprile 1991, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2209/2, in comune catastale di Vervò, dal demanio al patrimonio provinciale.

91A2705

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il numero di codice della specialità medicinale *Ravenol F* - Caber è da rettificare nel senso che dove è scritto: «*027343960*», deve leggersi ed intendersi: «*027343060*».

91A2749

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 12 giugno 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, le specialità medicinali *Avessa* - Glaxo Allen, *Ceramos* - Duncan e *Zofran* - Glaxo, in tutte le confezioni con cui sono commercializzate, riportate rispettivamente la prima alla pag. 25, seconda colonna, e le altre alla pag. 26, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° *luglio* 1991 anziché dal 1° *giugno* 1991 così come riportato nella già citata *Gazzetta Ufficiale*.

91A2750

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 5 0 9 1 *

L. 1.200